

## **TI\_GERICHTE 31.2002.38 vom 29. Januar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-01-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2002.38](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2002.38)

FR: TI\_GERICHTE 31.2002.38 du 29 janvier 2003

IT: TI\_GERICHTE 31.2002.38 del 29 gennaio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

in fine). Per questi motivi giustamente la Cassa ha determinato i contributi in base alla massa salariale desunta dai certificati salariali allestiti dalla fiduciaria \_\_\_\_\_, deducendo gli oneri sociali (quota parte del lavoratore) versati dall'assicurazione disoccupazione (per quel che concerne l'Osteria \_\_\_\_\_ cfr. doc. \_ inc. 31.1998.38; per il Ristorante \_\_\_\_\_ cfr. doc. \_ inc. 31.1998.38 ). 2.10.2. Il convenuto sostiene che \_\_\_\_\_ non ha percepito il salario dall'ottobre 1996 (compreso) sino alla cessazione dell'attività ( 31 agosto 1997), ad eccezione di quello relativo al mese di gennaio 1997. A tal riguardo, il convenuto ha prodotto la dichiarazione 25 novembre 1998 in cui il dipendente interessato ha rinunciato al diritto dei salari non percepiti (doc. \_ inc. 31.1998.38). A seguito della sentenza federale di rinvio, il TCA ha nuovamente richiamato dall'UT di Lugano l'incarto fiscale del dipendente interessato relativo ai periodi fiscali 1997/98 e 1999/2000 (cfr. consid. 1.10). Dalla notifica di tassazione 1997/98, intimata il 22 dicembre 1999 quale decisione su reclamo (definito in sede di audizione), risulta che \_\_\_\_\_ è stato imposto con un reddito da lavoro per 16'376.--, corrispondenti alla media annua dei fr. 32'752,90 percepiti dalla \_\_\_\_\_ (da aprile a dicembre 1996, cfr. scheda conto salari doc. \_ inc. 31.1998.38) che costituiscono l'unico provento da attività dipendente nel periodo di computo fiscale 1995/96. Mentre nel biennio 1999/2000 egli non è stato fiscalmente imposto poiché partito per l'estero (doc. \_ inc. 31.2002.38). Sulla base delle succitate risultanze fiscali appare poco convincente che \_\_\_\_\_, dipendente ed amministratore di fatto della \_\_\_\_\_, non abbia effettivamente percepito quanto dovuto. Ora, nel ricorso al TFA il convenuto ha richiesto la deposizione di \_\_\_\_\_ (della Fiduciaria \_\_\_\_\_) in quanto essa avrebbe potuto confermare che effettivamente \_\_\_\_\_ non aveva ricevuto integralmente il salario ed avrebbe potuto precisare i motivi per cui non è stato inoltrato ricorso contro la decisione su reclamo dell'Ufficio tassazione (cfr. ricorso pag. 29, doc. \_ inc. 31.1998.38). A prescindere dal fatto che, come accennato, il reclamo è stato evaso in sede di audizione alla presenza della stessa signora \_\_\_\_\_, non è necessario verificare quanto sollevato dal convenuto. Infatti, sulla base della menzionata dichiarazione 25 novembre 1998 del dipendente interessato (cfr. doc. \_ inc. 31.2002.38), con lettera 11 settembre 2002 la Cassa ha deciso di stralciare dal danno i contributi relativi ai salari da ottobre 1996 ad agosto 1997, tranne quello di gennaio 1997 (doc. \_ inc. 31.2002.38). In tal senso il 10 settembre 2002 l'amministrazione ha proceduto a determinare lo storno dei relativi contributi paritetici. Per il 1996 gli oneri sociali da stralciare ammontano a fr. 1'147,75 (doc. \_ inc. 31.2002.38) e per il 1997 fr.

6'121,50 (doc. \_\_, inc. 31.2002.38). 2.10.3. Come detto al consid. 2.3, costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, i contributi della disoccupazione, i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, le spese esecutive e gli interessi moratori. Non inclusi sono invece i premi dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia e dell'assicurazione infortuni (cfr. STCA inedita 26 marzo 2001 nella causa A.F. consid. 2.9, inc. 31.99.62). Per questo motivi, come rettamente rilevato dal convenuto, tali premi rimasti impagati non possono essere oggetto di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.10.4. Di conseguenza, visto quanto sopra, il 28 ottobre 2002 la Cassa ha proceduto ad allestire un nuovo conteggio concernente il danno da risarcire, correggendo quindi i conteggi prodotti con le petizioni 14 ottobre 1998 in cui erano stati detratti i contributi versati dall'assicurazione disoccupazione, ma inclusi quelli relativi al salario di \_\_\_\_\_ ed i premi LAINF e cassa malati. Tale conteggio, a cui va data piena adesione, ha il seguente tenore: " (...) Osteria \_\_\_\_\_: Anni 1996 e 1997 conteggi del 14 ottobre 1998 allegati alla petizione (cfr. doc. \_) Fr. 44'036.25 deduzione contributi Cassa malati e infortuni (cfr. nostra lettera del 11.09.02) Fr. 15'419.40 deduzione contributi su salari signor \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_) Fr. 7'269.25 Fr. 21'347.60 Snack Bar \_\_\_\_\_: Anni 1996 e 1997 conteggi del 14 ottobre 1998 allegati alla petizione (cfr. doc. \_) Fr. 16'822.10 deduzione contributi Cassa malati e infortuni (cfr. nostra lettera del 11.09.02) Fr. 5'460.75 Fr. 11'361.35 Totale contributi richiesti in risarcimento Fr. 32'708.95" (cfr. doc. \_) 2.11.

Nella precedente procedura \_\_\_\_\_ ha chiesto l'assunzione di tre testimoni specificando che "sono in grado di testimoniare sui fatti così come esposti in sede di risposta", oltre all'edizione dell'incarto AVS della Cassa, dell'incarto dell'assicurazione disoccupazione e della contabilità societaria (doc. \_ e \_ inc. 31.98.38). Per quanto riguarda in generale la richiesta di assumere prove, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 nuova CF [al quale si applica, senza eccezione alcuna, la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 4 CF (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I., I 278/99 e DTF 126 V 130)], è utile precisare che sono tuttavia ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti; Locher, op. cit., § 53 N 24, pag. 344). Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Nel ricorso al TFA il convenuto ha specificato su quali fatti i tre testimoni notificati avrebbero dovuto testimoniare: " (...) · \_\_\_\_\_ Il signor \_\_\_\_\_, amministratore unico della \_\_\_\_\_ dalla sua costituzione, che ha avuto luogo il 10 aprile 1996, al 16 luglio 1996, era uno stretto collaboratore del signor \_\_\_\_\_, direttore e rappresentante degli azionisti della \_\_\_\_\_, avrebbe potuto confermare quanto indicato alle pag. 7, 8 e 9 della risposta 18.9.98, ovvero delle prospettive future della \_\_\_\_\_, delle problematiche con il Centro commerciale \_\_\_\_\_ e delle possibilità di richiedere un importante ri-

sarcimento nei confronti dei promotori di tale centro. · \_\_\_\_\_ La signora \_\_\_\_\_ lavora presso la " \_\_\_\_\_ Fiduciaria", ditta incaricata di allestire la contabilità della \_\_\_\_\_, di preparare tutti i conteggi (contributi paritetici, imposte alla fonte, IVA ecc.) ed i pagamenti. I rappresentanti della \_\_\_\_\_ Fiduciaria erano pure presenti a vari incontri con il ricorrente ed il signor \_\_\_\_\_. Tale ditta funge pure da consulente fiscale del signor \_\_\_\_\_ e della sua moglie. Ne consegue pertanto che la signora \_\_\_\_\_ avrebbe potuto testimoniare sia sulla situazione finanziaria della \_\_\_\_\_, degli stipendi effettivamente pagati ai dipendenti, che degli investimenti effettuati in vista dell'apertura del supermercato presso il Centro Commerciale, delle problematiche sorte in tale ambito che dei solleciti fatti dal ricorrente nei confronti del signor \_\_\_\_\_, al fine di sistemare le pendenze. Essa è pure in grado di dare le necessarie indicazioni relativi al ricorso fatto contro la notifica di tassazione del signor \_\_\_\_\_ e del relativo esito. Essa avrebbe potuto confermare che il signor \_\_\_\_\_, a seguito di una sua rinuncia, non ha percepito lo stipendio dal ottobre 96 al dicembre 96 e dal febbraio all'agosto 1997. Essa avrebbe potuto pure confermare che vari altri dipendenti della \_\_\_\_\_ non percepirono lo stipendio per vari mesi. · avv. \_\_\_\_\_ Il sottoscritto era stato incaricato dalla \_\_\_\_\_ di rappresentare i suoi interessi nei confronti dei promotori del Centro commerciale \_\_\_\_\_ e dal signor \_\_\_\_\_ al fine di ottenere la sua rendita AVS. Il sottoscritto pertanto è in grado di confermare che era stata presentata una pretesa di risarcimento nei confronti dei promotori del Centro commerciale ed quelle che erano le giustificate aspettative della \_\_\_\_\_ nel periodo in esame, oltre ad indicare i motivi che hanno portato al fallimento delle trattative." (cfr. doc. \_ inc. 31.98.38) Ora, la documentazione gli atti è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove. In particolare non è necessario sentire \_\_\_\_\_ e l'avv. \_\_\_\_\_ poiché la circostanza relativa al risarcimento danni nei confronti del Centro commerciale \_\_\_\_\_ non è idonea a liberare il convenuto da una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. consid. 2.9). Altrettanto ininfluyente è l'audizione di \_\_\_\_\_, come pure il richiamo della contabilità societaria (documentazione che, tra l'altro, il convenuto in qualità di amministratore unico avrebbe potuto senz'altro produrre). Da una parte, infatti, non è contestato che i dipendenti della \_\_\_\_\_ non sono stati stipendiati, circostanza che non è determinante per l'ammontare del danno (cfr. consid. 2.11.1). Dall'altra, la posizione salariale di \_\_\_\_\_ è stata stralciata dalla Cassa (cfr. consid.2.11.2). Da ultimo, il richiamo dell'incarto relativo all'assicurazione disoccupazione è diventato superfluo poiché durante la precedente istruttoria la Cassa ha prodotto i conteggi allestiti dalla citata assicurazione (cfr. doc. \_ inc. 31.1998.38). In conclusione, \_\_\_\_\_ è tenuto a risarcire alla Cassa complessivamente fr. 32'708,95, invece degli iniziali fr. 60'858,35, suddivisi in fr. 21'347,60 per l'Osteria \_\_\_\_\_ e fr. 11'361,35 per lo Snack Bar \_\_\_\_\_, così come si evince dal dettagliato conteggio allestito dalla Cassa in data 29 ottobre 2002 (cfr. consid. 2.11.4), cui va data piena adesione.